

Ai soggetti interessati

Torino, lì 04/10/2010

Prot. n. 4554

Oggetto: Affidamento della fornitura di ausili monouso per incontinenza, sia per adulti sia per bambini (fino a 30 kg di peso) nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 12-2010). CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Pagina 2. Tra le voci di punteggio si parla di "...ulteriori qualifiche professionali del personale infermieristico...". Tale parametro vale 1 punto. Cosa si intende per "*...ulteriori qualifiche professionali...*"?

Si precisa quanto segue:

Per ulteriori qualifiche professionali si intendono titoli di studio, attestati di abilitazione pertinenti all'attività sanitaria in possesso del personale infermieristico.

In merito al quesito 2:

Pagina 2. Per il parametro "Maggiore disponibilità oraria" vengono attribuiti 3 punti. Ad evitare equivoci, posto che le aziende concorrenti sono di norma in grado di garantire tutta la disponibilità oraria che serve, e che al contempo non avrebbe alcun senso dichiarare una disponibilità oraria esageratamente gonfiata con l'obiettivo di conseguire il massimo punteggio, riteniamo sarebbe corretto - così come ad esempio per le valutazioni delle prove di laboratorio sui dispositivi (dove non vi è spazio a discrezionalità) - fissare una soglia massima oltre la quale non verranno attribuiti ulteriori punti, così da assegnare punteggio proporzionale a chi dovesse offrire un numero di ore inferiore a tale soglia.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto previsto al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, rilevando che la disponibilità oraria offerta dai concorrenti verrà assunta quale impegno contrattuale da parte dell'aggiudicatario.

In merito al quesito 3:

Relativamente al lotto 1, si parla in generale di consegna anche ai "*luoghi di distribuzione*". In tali "*luoghi di distribuzione*" debbono intendersi ricomprese anche, tra gli altri, eventuali singole farmacie e sanitarie, nonché magazzini centralizzati di farmacie?

Si precisa quanto segue:

Si rinvia all'art. 1 del Capitolato Tecnico. Sarà quindi a discrezione dell'Amministrazione contraente definire i luoghi in questione, senza che il fornitore possa pretendere alcun onere aggiuntivo, i quali potranno anche essere eventualmente farmacie, strutture sanitarie, depositi/magazzini delle Aziende Sanitarie.

In merito al quesito 4:

Art. 6.1 - pagina 8, Per quanto riguarda il lotto 3, verrà assegnato un punteggio anche per la "...presenza di un sistema anti-irritazione a contatto con la pelle...". Chiediamo che venga rivisto tale sottocriterio di valutazione, in quanto a noi risulta trattarsi di un sistema caratterizzante i pannolini per bambini di una sola ditta.

Si precisa quanto segue:

Si conferma la previsione contenuta negli atti di gara trattandosi di caratteristiche non previste a pena di esclusione bensì di profilo qualitativo suscettibile di valutazione.

In merito al quesito 5:

Art. 10 - pagina 12. E' prevista la possibilità di acquisire, da parte di S.C.R. Piemonte, la campionatura sul libero mercato. Qualora, vista le significative dimensioni dell'appalto, un concorrente optasse per offrire dei prodotti *ad hoc* per la presente gara, come Vi regolereste, non potendosi tali dispositivi rinvenire ancora sul libero mercato?

Si precisa quanto segue:

Ai fini della partecipazione alla gara non possono essere presentati prodotti che non siano reperibili sul libero mercato, fatto salvo quanto previsto in corso di fornitura al par. 10.3 del Capitolato Tecnico.

In merito al quesito 6:

Art. 14 - punto a) - pagina 22. Si chiede conferma che le 25 pagine massimo della Relazione siano tassativamente da non superare pena esclusione, e che alla stessa Relazione non possano essere presentati allegati (se non i curricula del personale impiegato nel servizio di assistenza e consulenza).

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara dunque n. 1 relazione di max 25 pagine a pena di esclusione; potranno essere allegati alla stessa solo i curricula che non rientrano nel computo delle max 25 pagine.

In merito al quesito 7:

Art. 14 - punto a) - pagina 22. Cosa si intende per "articolazione" del quantitativo ore aggiuntive offerte? Si fa forse riferimento ad una descrizione delle attività del servizio di assistenza e consulenza svolte all'interno di queste ore? Oppure a cos'altro?

Si precisa quanto segue:

Per “articolazione” si intende la descrizione degli orari di attivazione del servizio nonché il quantitativo di operatori assegnati al servizio.

In merito al quesito 8:

Art. 4 - Pagina 6. Si dice che “la maggior parte dei soggetti aventi diritto sarà interessata alla consegna *mensile* mentre si presume che saranno interessati ad una consegna *trimestrale* fondamentalmente le residenze sanitarie (...)”. Crediamo vi sia un errore e che in realtà sia il contrario, in quanto da sempre la consegna ai singoli assistiti è di norma trimestrale (anche in Piemonte), mentre le residenze sanitarie, che hanno problemi di spazio nei magazzini, di regola preferiscono la consegna mensile.

Del resto, a maggior ragione, non si comprenderebbe l’opzione per la consegna mensile al domicilio degli utenti a fronte di un capitolato che privilegia il fattore prezzo (70 punti) rispetto al parametro qualità (30 punti), dal momento che la consegna *mensile* molto più onerosa di quella *trimestrale*, e l’ipotesi di effettuare recapiti mensili alla stragrande maggioranza dell’utenza vanificherebbe quelle prospettive di risparmio ricavabili dall’impostazione da Voi data al Capitolato.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara evidenziando che, ai sensi dell’art. 8.1.2 del Capitolato Tecnico “*le singole Aziende Sanitarie, con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura hanno la possibilità di scegliere la cadenza relativa alla consegna con cui intendono servire i propri utenti. In particolare ciascuna Azienda può scegliere o la consegna mensile ovvero la consegna trimestrale*”.

In merito al quesito 9:

Art. 5.1 - pagina 7. Richiedete la marcatura di conformità CE “...sui dispositivi medesimi...”. Tuttavia, il marchio CE può essere riportato alternativamente sulla confezione primaria e/o secondaria o sul singolo dispositivo, come consentito dal Dlgs n. 43 del 24 febbraio 1997 all’Art. 16. Attendiamo conferma della possibilità di presentare prodotti con il marchio CE sulle singole confezioni anziché sul singolo dispositivo.

Si precisa quanto segue:

Premesso che la marcatura di conformità CE deve essere visibile, leggibile ed indelebile, la stessa potrà essere apposta sulle singole confezioni.

In merito al quesito 10:

Art. 6 - punto 4 - pagg. 7 e 8. Sia pure “a mero titolo esemplificativo”, viene precisato che sul confezionamento primario deve essere riportata, tra l’altro, anche l’indicazione del “lotto di produzione”.

Al punto 5.1 - pagina 7 si indica tuttavia che i prodotti da offrire devono “...presentare il codice identificativo del lotto di produzione, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione primaria e/o in qualsiasi altro modo che consenta la rintracciabilità...”. Chiediamo conferma, quindi, che il lotto di produzione possa essere indicato solamente sul singolo dispositivo, permettendo tra l’altro la rintracciabilità dello stesso (cosa che non accadrebbe se il lotto di produzione fosse indicato sul solo sacchetto).

Si precisa quanto segue:

Fermo quanto previsto all'art. 6 punto 4 del Capitolato Tecnico circa le indicazioni da riportare sul confezionamento primario, si precisa che saranno accettati anche sacchetti ove il lotto di produzione sia indicato sul singolo dispositivo.

In merito al quesito 11:

Art. 8.1.1 - pagina 9. Si dice che l'elenco degli assistiti che le amministrazioni inoltreranno all'aggiudicatario dovrà contenere, tra l'altro, anche l'indicazione della "tipologia di prodotto da consegnare (marca, modello e taglia)".

Non si capisce il significato dell'indicazione "marca", dal momento che non può evidentemente essere che quella dei dispositivi offerti dall'aggiudicatario, cui l'ordinativo di fornitura viene trasmesso.

Oppure si intende un diritto alla libera scelta dell'utente, il che però vanificherebbe il significato stesso della gara con monoaggiudicatario?

Si precisa quanto segue:

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a fornire esclusivamente i prodotti aggiudicati facenti parte del proprio marchio, così come proposti nell'offerta di gara. La sola possibile deroga è quella di cui all'art. 14 lettera g del Disciplinare di gara.

In merito al quesito 12:

Art. 8.1.4, pagina 12: "... Il fornitore dovrà indicare nella documentazione tecnica in sede di offerta il profilo del personale infermieristico, *precisando anche i titoli di studio, eventuali corsi di specializzazione ed esperienze di assistenza e consulenza...* ". Queste ulteriori precisazioni vanno fatte rientrare nelle 25 pagine della Relazione di cui al punto a) del paragrafo 14) "Offerta tecnica" di pagina 22 di 28 del Disciplinare di gara, oppure è possibile includerle tra i curricula del personale impiegato allegati alla Relazione stessa (che non verranno computati nel numero massimo di pagine)?

Si precisa quanto segue:

Quanto da Voi indicato potrà essere incluso nei curricula allegati alla Relazione.

In merito al quesito 13:

Art. 3. Relativamente al lotto 1 viene indicato che le durate dei singoli contratti di fornitura "...termineranno il trentaseiesimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti...". All'Art. 3 del Capitolato Tecnico viene invece precisato che la durata è prevista sì fino al trentaseiesimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione, "...salvo minor termine concordato tra le parti..".

Chiediamo dunque se i singoli contratti attuativi debbano avere come termine ultimo massimo il trentaseiesimo mese successivo alla data di stipula delle Convenzioni, o se invece a dicitura "salvo diverso accordo tra le parti" di cui allo schema di convenzione significhi che il termine ultimo di validità di un singolo contratto attuativo possa protrarsi anche oltre tale limite temporale del trentaseiesimo mese dalla data di stipula della Convenzione.

Si precisa quanto segue:

Si conferma che i contratti di fornitura hanno come termine ultimo massimo il trentaseiesimo mese successivo alla data di stipula delle Convenzioni.

In merito al quesito 14:

Lotto 1. Segnaliamo una notevole discrepanza tra i “quantitativi annuali” indicati nel “Modello offerta economica” e quelli riportati nell’Appendice 1) Tabelle Prodotti. Quali dobbiamo considerare?

Inoltre, nel “Modello offerta economica” sono presenti i pannolini per bambini, che mancano, invece nella già citata Appendice 1). Si tratta di un refuso?

Si precisa quanto segue:

Per mero errore materiale si sono indicate nella colonna delle quantità relative al Lotto 1 nell’Appendice 1) “Tabelle Prodotti”, valori errati. Fermi restando tutti i rimanenti quantitativi relativi agli altri Lotti, i quantitativi ed i prodotti che verranno considerati ai fini della valutazione delle offerte sono quelli riportati nel Modello offerta economica Lotto 1 ovvero nella tabella sottostante che, pertanto, deve considerarsi sostitutiva di quella presente nella documentazione di gara.

Rif.	LOTTO 1 AUSILI CONSEGNA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E A DOMICILIO DELL’UTENTE – CODICE ISO o REGIONALE	FABB.ANNUO
1	PANNOLONE MUTANDINA GRANDE 09.30.04.003	14.026.590
2	PANNOLONE MUTANDINA MEDIO 09.30.04.006	606.149
3	PANNOLONE MUTANDINA PICCOLO 09.30.04.009	390.331
4	PANNOLONE SAGOMATO GRANDE 09.30.04.012	7.145.303
5	PANNOLONE SAGOMATO MEDIO 09.30.04.015	4.208.309
6	PANNOLONE SAGOMATO PICCOLO 09.30.04.018	1.514.381
7	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA 09.30.04.021	1.918.986
8	PANNOLONE RETTANGOLARE SENZA BARRIERA 09.30.04.021	1.032.798

Rif.	LOTTO 1 AUSILI CONSEGNA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E A DOMICILIO DELL'UTENTE – CODICE ISO o REGIONALE	FABB.ANNUO
9	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA PICCOLO 09.30.04.044	1.080.589
10	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA MEDIO 09.30.04.046	1.417.340
11	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA GRANDE 09.30.04.048	2.577.064
12	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 1 PICCOLO INCONTINENZA 09.30.04.050	64.745
13	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 2 MEDIA INCONTINENZA 09.30.04.052	409.224
14	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. MEDIA 09.30.04.056	170.620
15	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. GRANDE 09.30.04.058	288.992
16	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA PICCOLA 09.30.04.043	419.503
17	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA MEDIA 09.30.04.040	1.936.341
18	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA GRANDE 09.30.04.042	1.706.486
19	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA PICCOLA 09.30.04.034	224.500
20	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA MEDIA 09.30.04.036	850.219
21	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA GRANDE 09.30.04.038	1.364.614
22	TRAVERSA 80X180 18.12.15.003	4.227.967
23	TRAVERSA 60X90 18.12.15.006	3.474.610
24	TRAVERSA ASSORBENTE MIS. 40X60 18.12.15.006	465.619
25	MUTANDINA ELASTICA MISURA GRANDE 09.30.09.003	137.047

Rif.	LOTTO 1 AUSILI CONSEGNA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E A DOMICILIO DELL'UTENTE – CODICE ISO o REGIONALE	FABB.ANNUO
26	MUTANDINA ELASTICA MISURA MEDIA 09.30.09.006	98.190
27	MUTANDINA ELASTICA MISURA PICCOLA 09.30.09.009	6.762
28	PANNOLINI PER BAMBINI DA 3 kg a 6 kg circa	820
29	PANNOLINI PER BAMBINI DA 4 kg a 9 kg circa	10.821
30	PANNOLINI PER BAMBINI DA 7 kg a 19 kg circa	15.215
31	PANNOLINI PER BAMBINI da 11 kg a 25 kg circa	100.015
32	PANNOLINI PER BAMBINI da 15 kg a 30 kg circa	115.949

In merito al quesito 15:

Con la presente siamo cortesemente a richiedere quale fabbisogno annuo è da ritenersi valido ai fini dell'offerta in quanto esiste una incongruenza tra quanto indicato nell'appendice 1 "Tabelle prodotti" e quanto indicato nel modello offerta economica LOTTO 1.

Si precisa quanto segue:

Si veda la precedente risposta.

In merito al quesito 16:

Non è stata richiesta alcuna campionatura per le mutande a rete elasticizzate sebbene su tali tipologie di ausili sono previste della valutazioni in merito alle caratteristiche di fruibilità dei prodotti. Si chiede pertanto quante confezioni devono essere campionate e per quali referenze.

Si precisa quanto segue:

Fatte salve le verifiche e le valutazioni che verranno effettuate sulla base delle schede tecniche e della eventuale ulteriore documentazione prodotta, si richiede la fornitura di campionatura nella misura di n. 1 confezione originale di vendita di mutande a rete elasticizzata, per ciascun formato (grande, medio e piccolo).

In merito al quesito 17:

Con riferimento alle caratteristiche di fruibilità dei prodotti, quali saranno le metodiche di valutazione di ogni singolo parametro ad es:

- a. Vestibilità, comfort: con quale metodica verrà misurata la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo dell'utente? Ed ancora, con quale metodica sarà valutata la capacità degli elastici di contenere al proprio interno i flussi menzionali nonché l'assenza di segni sulla cute in seguito all'utilizzo?
- b. Tenuta e riposizionamento adesivo: come viene valutata la capacità del materiale esterno di resistere al distacco dell'adesivo? Con quale metodica?
- c. Barriere laterali: con quale metodica saranno valutate le finiture ai margini, l'elasticità e la tenuta?

Si precisa quanto segue:

Le Imprese concorrenti, a supporto della valutazione, devono presentare nella documentazione tecnica di gara, le schede tecniche di ciascun prodotto offerto nonché eventuale ulteriore documentazione concernente tutte quelle informazioni che l'impresa ritenga utili e necessarie alla valutazione della qualità dei prodotti.

In merito al quesito 18:

Con riferimento al confezionamento, elemento di valutazione c), siamo a chiedere cosa si intende per indeformabilità della confezione in seguito all'apertura ed in che modo verrà valutata.

Si precisa quanto segue:

Per indeformabilità della confezione si intende la capacità della stessa di resistere alle sollecitazioni capaci di deformare la forma originaria della confezione.

In merito al quesito 19:

Per il lotto 1 le quantità indicate (52.006.009), rapportate al numero di utenti (58.140), fanno emergere una media consumo procapite/die pari a 2,45 pezzi, decisamente più bassa delle medie nazionali rilevate da studi indipendenti. Dato che questa informazione è fondamentale nella formulazione dell'offerta procapite/die siamo a chiedere conferma dei dati indicati nel capitolato di gara.

Si precisa quanto segue:

Ai fini della formulazione dell'offerta si conferma il numero degli utenti aventi diritto mentre i quantitativi indicati non assumono nessun rilievo ai fini della determinazione del consumo medio giornaliero.

In merito al quesito 20:

Relativamente all'elemento di valutazione d).2 "maggiore disponibilità oraria", al fine di consentire a tutte le aziende la formulazione più corrispondente alle reali necessità dell'Ente, siamo a chieder qual è il monte orario massimo da dedicare al servizio, oltre il quale non sarà attribuito alcun punteggio.

Si precisa quanto segue:

Si rinvia a quanto previsto nella risposta al quesito n. 2.

In merito al quesito 21:

Si chiede se per il prodotto Pannolone a mutandine con fissaggio a cintura tipo piccolo codice iso 09.30.04.009 è possibile presentare la tipologia pannolone a fissaggio a cintura tipo medio codice ISO 09.30.04.006 visto che il prodotto ha una richiesta sul mercato esigua, come si evince tra l'altro dai volumi messi a gara. Facciamo inoltre presente che, da ciò che ci è dato sapere, esiste al momento una sola azienda produttrice del prodotto in questione.

Si precisa quanto segue:

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara, anche in considerazione della esigua quantità di prodotto utilizzata, si autorizza la partecipazione alla gara presentando, nell'ambito dell'offerta, una dichiarazione con la quale il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a rifornirsi dell'ausilio in questione presso altra ditta produttrice, mantenendo l'offerta economica presentata senza aggravio di costi aggiuntivi. Si precisa che nella busta contenente la documentazione tecnica non dovrà essere rinvenuta alcuna indicazione relativa al prezzo offerto per tale ausilio.

In merito al quesito 22:

LOTTO 1. Fermo restando il quesito da noi posto al punto 14) della ns precedente lettera del 22/09/2010, nonché il valore senz'altro indicativo dei dati da Voi inseriti, segnaliamo che la media di pezzi giorno per utente, elaborata sulla base dei VS dati, risulta essere di 2,45 sulla base dei quantitativi presenti nel Modello offerta economica e addirittura di 2,03 secondo i fabbisogni riportati nell'appendice prodotti.

Tuttavia, in base alla ns esperienza di Aziende Sanitarie servite (sia al domicilio che in case di riposo, anche in Regione Piemonte), la media per utente oscilla sempre tra i 3,3 e i 3,5 pezzi al giorno.

Vi chiediamo a questo punto di riconsiderare i quantitativi e/o il numero utenti indicati, al fine di permettere a tutte le ditte concorrenti una calibrazione quanto più precisa possibile dell'offerta.

Si precisa quanto segue:

Si rinvia a quanto indicato nella risposta al quesito 14.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano LELI